



# COMUNE DI SOLARINO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

\*\*\*\*\*

## BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

**SCADE IL 27 FEBBRAIO 2023**

Indetto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 30.12.1972, n.1035, dell'art. 17 della L.R. 2.1.1979, n.1 e s. m. i., per la formazione di una graduatoria da valere per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi popolari, disponibili o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al presente concorso tutti coloro che necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare e che si trovano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; sono ammessi inoltre, in condizioni di parità con i cittadini italiani, i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ex legge n.189/2002. In caso di assegnazione l'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, con l'obbligo di stabilirvi la residenza legale; l'inosservanza comporterà la decadenza dall'assegnazione (art. 11, commi 9 e 10 del DPR n.1035/72);
- b) residenza nel Comune di Solarino o dimostrazione di svolgervi la propria attività lavorativa. E' ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con avvertenza che il cittadino emigrato, non può partecipare ad altro concorso di altro Comune. In caso di assegnazione l'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, con l'obbligo di stabilirvi la residenza legale; l'inosservanza, comporterà la decadenza dall'assegnazione (art. 11, commi 9 e 10 del DPR n.1035/72).
- c) non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare in nessun Comune; per adeguato – ai sensi dell'art. 2 comma 2 DPR 1035/72 - si intende un alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e che comunque non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente;

d) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà - o con patto di futura vendita - di un alloggio costruito a totale carico ovvero con il concorso, con il contributo o con finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico;

e) avere avuto un reddito annuo complessivo per il proprio nucleo familiare, (come da dichiarazione dei redditi) non superiore a € 15.409,49 ai sensi del D.D.S. n.824 del 29/04/2016, al netto delle diminuzioni previste dall'art.2 della legge n.94 del 25/03/1982 (€ 516,46 per ogni figlio a carico ed ulteriore detrazione del 40% per i redditi da lavoro dipendente ex art. 10, comma 3, della L.R. n. 1/1992). Il reddito di riferimento, in applicazione della L.R. 5 febbraio 1992, n.1 art.10 è quello imponibile. Per l'attribuzione del punteggio ex art. 7 DPR n. 1035/72 si applicherà la normativa prevista dall'art. 29 L.R. n. 22/96.

f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, precedentemente assegnato in locazione semplice;

g) non aver mai occupato abusivamente (riferito a tutti i componenti del nucleo familiare) alcun alloggio popolare.

Si intende per nucleo familiare la famiglia composta dall'intestatario della scheda anagrafica, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, se con lui conviventi; fanno parte, altresì del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando. I collaterali e gli affini devono risultare a carico del concorrente.

I requisiti di cui ai punti "c" (non proprietà), "d" (non precedente proprietà di alloggi pubblici), "f" (non cessione di alloggi pubblici), "g" (non occupazione abusiva di alloggi pubblici) debbono sussistere anche in favore dei componenti il nucleo familiare del concorrente alle stesse date.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data di assegnazione dell'alloggio. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata, nei confronti dell'assegnatario, la mancanza di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

## **MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando debbono essere compilate unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune di Solarino, in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.solarino.sr.it](http://www.comune.solarino.sr.it).

La domanda, in calce alla quale il concorrente deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per sé stesso concorrente e per i componenti il proprio nucleo familiare, deve essere debitamente firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, (carta d'identità o passaporto, no patente) pena esclusione.

Le domande, eventualmente presentate in occasione di precedenti bandi, non sono valide agli effetti del presente concorso;

### **Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente a pena di non ammissione:**

Copia della dichiarazione dei redditi dell'intero nucleo familiare ("mod. ISEE - mod. 730" oppure "mod. UNICO" o "CU", ecc.).

Coloro che hanno avuto reddito "zero" devono invece produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove dichiarino tale situazione reddituale o per sé e/o per l'intero nucleo familiare, fermo restando che le certificazioni anagrafiche saranno rilevate d'ufficio.

**Altra documentazione da allegare ai fini dell'attribuzione del punteggio suppletivo ex art.7 del DPR n.1035/72 (casi particolari se in possesso):**

- apposita certificazione attestante l'eventuale "stato di invalidità" del richiedente o chiunque del nucleo familiare, rilasciata dalla competente autorità sanitaria;
- certificato tecnico-sanitario dell'immobile di residenza – rilasciato dall'Azienda Sanitaria locale competente - da servire per l'eventuale punteggio di "sovraffollamento" e/o "anti igienicità" e/o "alloggio improprio;
- ordinanza di sgombero o sentenza esecutiva di sfratto per l'immobile dove risiede il nucleo del richiedente, qualora lo stesso deve essere abbandonato per le motivazioni ivi indicate nel provvedimento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la composizione del nucleo familiare coabitante nell'ipotesi in cui il richiedente coabita con il proprio nucleo familiare, da almeno 2 anni, prima della data di pubblicazione del presente bando, con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due persone;
- copia del contratto di locazione nell'ipotesi in cui il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione risulta incidere nella misura del 25% sulla capacità economica media del nucleo familiare, come risulta dal contratto di locazione sulla base dell'indicatore ISEE (la durata della locazione deve fare riferimento all'anno 2021 in quanto è l'anno prescritto dal bando per la situazione reddituale);

**PRIORITA'**

Costituisce priorità nell'assegnazione essere nello stato di "Portatori di handicap" (chiunque all'interno del nucleo familiare abbia un'invalidità pari o superiore al 75%) ex art.6 L. 68/81 da dimostrare mediante presentazione di idonea certificazione attestante tale condizione rilasciata dall'autorità sanitaria competente.

- "Famiglie monoparentali" con almeno un figlio minorenni convivente.

- "Donne in stato di gravidanza", (attestato da certificazione medica) intendendo nella fattispecie ragazze madri, separate e vedove.

**Il Comune può accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato in domanda; la dichiarazione non veritiera è punita ai sensi della legge penale e determinerà, fra l'altro, l'esclusione dalla graduatoria.**

**PUNTEGGI PREVISTI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Per l'attribuzione dei punteggi si applicherà la normativa prevista dall'art 7 del D.P.R. n.1035/72 e dall'art. 29 della L.R. n. 22/96, distinti come segue:

- 1. I richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando:

- a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici, quali soffitte, bassi e simili: **punti 4;**
- b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: **punti 1;**
  - non legati da vincoli di parentela o di affinità: **punti 2.**

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente.

- 2. i richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorità competente: **punti 2;**
- 3. i richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 3;**
- 4. i richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:
- a) in alloggio superaffollato (risultante da debita autocertificazione della composizione del nucleo familiare coabitante) così come a seguito determinato:
- da 2 a 3 persone a vano utile: **punti 2;**
  - oltre 3 persone a vano utile: **punti 3;**
  - oltre 4 persone a vano utile: **punti 4;**
- b) in alloggio antigiuenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: **punti 2;**
- c) che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: **punti 3;**
- 5. i richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

NUCLEO	PUNTI
3	1
4	2
5	3
6	4
7	5
8 E OLTRE	6

- 6. i richiedenti il cui reddito complessivo annuo, risulti:

REDDITO COMPLESSIVO		PUNTI
DA	A	
€ 0 (ZERO)	€ 3.098,74	5
€ 3.098,75	€ 4.131,66	4
€ 4.131,67	€ 5.164,57	3
REDDITO SUPERIORE A 5.164,57		0

- 7. i richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulti dal contratto di locazione registrato, almeno un anno prima del presente Bando, incida in misura non inferiore al 25% sulla capacità economica media determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. 1035/72: **punti 2**;
- 8. i richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi dalla Libia che non svolgano alcuna attività lavorativa: **punti 2**;
- 9. i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: **punti 3**.  
(si intendono escluse le ordinanze di sgombero per occupazione abusiva di alloggi a qualsiasi titolo)

### **PUBBLICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Solarino e dell'I.A.C.P. di Siracusa cui copia sarà inviata a tal fine, con l'impegno da parte del Comune ad attivare ogni possibile canale per favorirne la massima diffusione.

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo pec [comune@solarino-pec.it](mailto:comune@solarino-pec.it) o fatte pervenire a brevi mani al Protocollo Generale del Comune di Solarino entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Tale termine sarà di 120 giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa e di 150 giorni per i lavoratori residenti nei paesi extra europei, con la precisazione che saranno esclusi dal concorso coloro i quali abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del suddetto termine.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata postale farà fede il timbro postale.

Nessuna responsabilità viene assunta dal Comune di Solarino per eventuali disguidi delle domande spedite per posta.

### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

Alla valutazione della graduatoria delle singole domande di assegnazione ed alla relativa istruttoria nonché alla formazione della stessa è preposto un gruppo di lavoro all'uopo designato.

La graduatoria provvisoria sarà approvata e pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on – line del Comune, nonché dell'I.A.C.P. di Siracusa.

Avverso detta graduatoria gli interessati, entro **trenta giorni** dalla data di pubblicazione possono inoltrare opposizione/ricorso in carta semplice indirizzata al Comune di Solarino.

Esaurito l'esame delle opposizioni, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, si formulerà la graduatoria definitiva che viene pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

L'assegnazione degli alloggi disponibili o che si renderanno disponibili durante il periodo di efficacia della graduatoria, sarà effettuata nel rispetto dell'ordine della graduatoria definitiva dal preposto ufficio del Comune che ne dà comunicazione all'avente diritto, con lettera raccomandata.

La convocazione verrà inviata all'indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione al bando di concorso, l'eventuale cambio di indirizzo deve essere comunicato al Comune pena perdita del diritto

all'assegnazione. L'ufficio procede alla verifica della permanenza dei requisiti dell'aspirante assegnatario; qualora accerti la perdita di uno dei requisiti, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata; l'interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre le proprie controdeduzioni che saranno valutate dagli uffici preposti.

Rimane di competenza dell'IACP di Siracusa la sottoscrizione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio all'assegnatario.

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs n.196 del 30/03/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità connesse al bando. Potranno essere comunicati ad altra pubblica amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

### **DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il Capo Settore Affari Amministrativi

f.to Dott. Antonino Listo